FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZ. II Civile – Giudice Dr.ssa Canonaco

RG 10702/2022 – udienza del 3 maggio 2023

NOTE CONCLUSIVE AUTORIZZATE

Per: i Signori … tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Fusillo (c.f. FSLLSN68R03H501Z) presso il cui studio in Roma, Viale delle Milizie n. e presso la cui pec alessandro.fusillo@pec.it sono elettivamente domiciliati

-ricorrenti e interventori-

Contro:

Il Governo della Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 (codice fiscale 80188230587), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

.*.*.

I ricorrenti insistono per l'accoglimento del ricorso contestando integralmente le deduzioni di cui all'avversa comparsa di costituzione e risposta.

1. **Sul mutato quadro normativo**

Controparte ricorda in apertura come, nelle more del giudizio, il quadro normativo sia più volte mutato con la definitiva cessazione dell'obbligo di esibizione del certificato verde Covid-19 alla data del 30 aprile 2022 e di quello di vaccinazione per gli ultracinquantenni al 15 giugno 2022. La ricostruzione offerta dalla comparsa dell'Avvocatura non incide sull'oggetto del giudizio che è finalizzato all'accoglimento di una domanda di accertamento dei diritti fondamentali inviolabili meglio illustrati nel ricorso e alla condanna della Repubblica Italiana al risarcimento del danno morale per la loro violazione da parte del legislatore. Che questa violazione sia stata limitata nel tempo potrà incidere sulla misura del risarcimento ma non sulla domanda di accertamento e nemmeno sulla questione concernente l'*an* del risarcimento del danno. Ad ogni buon conto controparte ha omesso di specificare nella sua descrizione delle mutate condizioni normative che gli operatori sanitari erano ancora, alla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta, esclusi dai posti di lavoro e sospesi dagli albi professionali: all'epoca il divieto di lavorare avrebbe avuto efficacia sino al 31 dicembre 2022, termine poi anticipato dal decreto-legge 162/2022 al 1° novembre 2022.

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

Ugualmente errate sono le avverse deduzioni riguardanti l'obbligo di vaccinazione per gli ultracinquantenni. Qui non vi è stata alcuna cessazione. Semplicemente è scaduto il termine del 15 giugno 2022 entro il quale occorreva sottoporsi al trattamento farmacologico in questione e i procedimenti sanzionatori sono in corso, sia pure sospesi sino al 30 giugno 2023. Gli ultracinquantenni, inoltre, sono stati riammessi al lavoro, prima con il "solo" *green pass* base e successivamente senza più il documento in questione, come avvenuto per tutti i lavoratori. Sta di fatto – né l'avvocatura lo nega nella sua comparsa – che per un apprezzabile periodo di tempo, più o meno lungo a seconda delle categorie, l'esercizio del diritto al lavoro o allo studio è stato subordinato al possesso del certificato verde Covid-19, ossia di un documento attestante la sussistenza di tre possibili condizioni mediche, cioè l'aver subito due o più inoculazioni dei vaccini contro la malattia Covid-19, l'essere risultati negativi ad un test PCR per la ricerca del virus SARS-CoV-2 oppure l'essere guariti dalla malattia Covid-19. Chi non era in possesso del documento in questione era discriminato in una serie di ambiti della vita sociale e, per quanto qui interessa, dal lavoro e dallo studio.

Controparte dedica, poi, un'ampia trattazione al tema delle multe previste in danno delle categorie obbligate all'inoculazione e renitenti alla stessa ed a quello della proroga dell'efficacia tecnica dei c.d. *green pass*. Si tratta di argomenti che non abbiamo preso in esame nel ricorso e che esulano anche dal *thema decidendum.* È possibile che siano stati tratti mediante copia-incolla dalle comparse di altri giudizi, ma non hanno a che vedere con la presente controversia che, come ribadiamo riguarda:

a) **l'accertamento dell'esistenza e della titolarità in capo ai ricorrenti e interventori dei diritti fondamentali alla non discriminazione (uguaglianza), all'autodeterminazione sanitaria (libertà personale) e al lavoro;**
b) **l'accertamento della violazione di tali diritti da parte della Repubblica Italiana attraverso le norme di legge che subordinavano l'esercizio del diritto allo studio e al lavoro al possesso del certificato verde Covid-19, documento attestante una condizione medica;**
c) **la condanna della Repubblica Italiana al risarcimento del danno morale cagionato ai ricorrenti in conseguenza della violazione dei diritti fondamentali oggetto del giudizio.**

2. **Sulla presunta inammissibilità del ricorso perché avente ad oggetto la diretta impugnazione di disposizioni normative**

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

La tesi dell'inammissibilità del ricorso, sostenuta nell'avversa comparsa di costituzione, è destituita di fondamento.

Sostiene controparte che scopo dell'azione sarebbe quella di impugnare direttamente i provvedimenti legislativi che hanno imposto l'uso del certificato verde Covid-19 quale condizione per l'esercizio del diritto allo studio e al lavoro e che ciò sarebbe impossibile trattandosi di atti legislativi tipici del potere politico insindacabile e sottratto allo scrutinio giurisdizionale. Non avrebbe valore, in particolare, l'ordinanza n. 36373 del 12 ottobre 2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, mentre vi sarebbe ampia giurisprudenza che avrebbe affermato l'impossibilità di agire contro un provvedimento legislativo. Inoltre, la domanda di risarcimento del danno sarebbe solo "apparente" non essendo stato allegato e provato alcun danno conseguenza sotto il profilo del pregiudizio alla salute ed alla sfera dinamico-relazionale dei ricorrenti ed interventori.

Si tratta di un argomento fallace. I ricorrenti e gli interventori hanno allegato un danno consistente nella negazione di tre diritti fondamentali, quello a non essere discriminati, quello a non subire costrizioni in relazione alla decisione concernente i trattamenti medici e diagnostici (autodeterminazione sanitaria) e quello al lavoro, sotto il profilo del diritto a non subire interferenze nel proprio diritto di esercitare un'attività lavorativa per guadagnarsi da vivere in modo libero e dignitoso. I tre diritti in questione sono lesi direttamente dalle norme che hanno imposto il c.d. *green pass* e l'azione si identifica, pertanto, sia con l'accertamento della titolarità dei diritti fondamentali in questione, sia con la condanna della Repubblica Italiana al risarcimento del danno per la loro violazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Il danno-evento si identifica con l'impedimento *ope legis* allo svolgimento di attività lecite e costituenti oggetto di diritti costituzionalmente garantiti e il risarcimento è stato qui limitato al solo danno morale ferma la possibilità di azionare in separati giudizi individuali il danno biologico e patrimoniale subito da ciascuno dei ricorrenti.

Peraltro, volendo limitare l'esame delle questioni proposte nel presente giudizio al solo aspetto dell'incostituzionalità delle norme che hanno imposto il possesso del certificato verde Covid-19 quale condizione necessaria per l'esercizio di una serie di diritti fondamentali, appare evidente che si tratta nella specie di "leggi-provvedimento" rispetto alle quali l'unica via di tutela è l'azione in giudizio a tutela dei diritti lesi dalle norme che rientrano in questa categoria

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

al fine di provocare, da parte del giudice adito, un'ordinanza di rimessione alla Consulta. Si veda in proposito Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 21 maggio 2021, n. 3937:

"la natura della legge provvedimento non impedisce uno scrutinio di legittimità, scrutinio che tuttavia trascende le attribuzioni del giudice amministrativo, trasformandosi in un giudizio di compatibilità costituzionale di competenza del giudice delle leggi. Infatti, come chiarito da quella giurisprudenza, sono leggi provvedimento quelle che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte Cost., sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009); che hanno contenuto particolare e concreto (Corte Cost., sent. n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008)."

Tant'è che i ricorrenti, previa richiesta di accertamento della sussistenza in capo a loro dei diritti fondamentali sopra richiamati, chiedono la rimessione alla Consulta delle questioni di legittimità costituzionale illustrate nel ricorso, unica via aperta a chi sia vittima di una legge provvedimento incompatibile con le norme della carta costituzionale.

L'ordinanza delle Sezioni Unite (n. 36373 del 12 ottobre 2021) da noi richiamata a sostegno dell'ammissibilità della domanda, contrariamente a quanto *ex adverso* ritenuto, appare esattamente in termini in considerazione della identità delle questioni sollevate in quel giudizio ed in questo. Infatti, gli attori, esattamente come nel caso deciso dalla Suprema Corte, chiedono il **risarcimento del danno derivante dall'adozione di una serie di disposizioni legislative**, danno che nel caso deciso dalle Sezioni Unite era patrimoniale e qui è morale, ma la diversa natura del danno non toglie che trattasi della medesima questione. Si deduce l'illegittimità non solo costituzionale ma anche eurounitaria di una disciplina legislativa la cui perdurante validità costituisce titolo per la richiesta di risarcimento del danno patito.

Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 24/11/2021, n. 36373 esclude che l'azione risarcitoria possa ritenersi inammissibile *"**evocando la natura politica dell'atto legislativo**"*, essendo nella specie rivolta agli asseriti promotori dell'atto legislativo, costituzionalmente illegittimo, discriminatorio e in contrasto col diritto comunitario, con il conseguente diritto al risarcimento del danno da illecito civile nei confronti delle autorità che quella legge hanno approvato. A fronte di una simile domanda, osservava la Corte, il giudice non è chiamato a invadere la funzione sovrana, ma a stabilire se la evocata fattispecie integri o meno l'illecito civile

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

denunziato. Identica è la situazione dedotta nel presente giudizio. I ricorrenti non contestano certo la legittimità dell'uso dello strumento legislativo da parte degli organi dello stato a ciò preposti (governo, parlamento, presidente della repubblica). Tuttavia, poiché **l'esercizio del potere legislativo ha cagionato la lesione di una serie di diritti fondamentali inviolabili e un conseguente danno in capo ai ricorrenti**, essi chiedono l'accertamento dei diritti, messi in dubbio nella loro esistenza dalle norme adottate, e del danno subito nonché la condanna dello Stato al risarcimento del danno. Il **dovere generale del *neminem laedere*** si estende, infatti, a tutti i soggetti dell'ordinamento e non vi sono organi che sono sottratti a un siffatto obbligo.

Gli altri arresti citati da controparte, lungi dal sostenerne le difese, avvalorano, al contrario, le tesi esposte nel nostro ricorso.

Cass. civ., Sez. Unite, sent. 9147/2009 e Cass. Civ., Sez. III, ord. 30502/2019 (non 3050) affermano la risarcibilità della lesione del diritto comunitario da parte del legislatore. Cass. Sez. Unite, sent. 124/1993 riguardava un caso non assimilabile al presente di mancata "attuazione" di impegni assunti dal governo nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali, impegno che la Suprema Corte ritenne politico e, pertanto, non giustiziabile. Cass. Sez. Lav., sent. 34465/2019, nel ribadire la risarcibilità della violazione del diritto comunitario da parte del legislatore si limita ad escludere la risarcibilità del danno consistente nell'essere stati soggetti ad una legge poi dichiarata incostituzionale. Il caso è evidentemente diverso dal presente in cui si chiede il risarcimento della lesione di diritti fondamentali inviolabili (lavoro, studio, libertà personale, non discriminazione) rispetto ai quali vi è un aspetto che va oltre la semplice incostituzionalità e cioè la violazione di diritti soggettivi stabiliti direttamente dalla carta costituzionale.

Vi è, poi, nell'avversa comparsa di risposta, la trattazione di un tema che non fa parte di quelli sottoposti alla decisione del Tribunale e cioè la risarcibilità del danno connessa alla violazione delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Deve ritenersi, pertanto, che la trattazione del tema (v. pag. 10-12 della comparsa) sia, come altri passaggi, il frutto della riutilizzazione di atti depositati in altri processi, del tutto superfluo nella presente sede dove la questione non è stata sollevata.

3. **Sulla presunta legittimità delle misure che hanno reso obbligatoria la vaccinazione contro la malattia Covid-19**

Giova premettere che il ricorso riguarda solo in parte o mediatamente l'obbligo di vaccinazione. Infatti, **oggetto della domanda è la disciplina del certificato verde Covid-19**, documento

sanitario attestante, in alternativa, la condizione di vaccinato (con due o più dosi nelle versioni "base" o "rafforzato"), di negativo al tampone PCR o di guarito dalla malattia Covid-19. È ben vero che lo scopo del *green pass* era quello di spingere il maggior numero possibile di persone a sottoporsi all'inoculazione con il vaccino contro la malattia Covid-19, ma **la questione posta dai ricorrenti è un'altra e cioè se una tessera sanitaria possa costituire il necessario presupposto per l'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti allo studio e al lavoro, se sia consentito discriminare coloro che non abbiano il possesso della tessera in questione e se il legislatore possa intervenire, annullandolo o limitandolo fortemente, sul diritto fondamentale all'autodeterminazione sanitaria**. In questo contesto, che il *green pass* si riferisca al vaccino, al tampone negativo oppure alla condizione di guarito dalla malattia Covid-19, l'invasione nei diritti fondamentali è la medesima.

Non vi è dubbio, poste queste premesse, che l'aggressione più grave al diritto di autodeterminazione sanitaria viene fondamentalmente dalla vaccinazione obbligatoria, ma la minore invasività corporale del tampone PCR non vale a scagionarne l'obbligo dalle medesime perplessità illustrate nel ricorso con riferimento a tutta la disciplina concernente il certificato verde Covid-19.

Tuttavia, non è l'obbligo, in sé considerato, a costituire oggetto del ricorso. Il problema posto concerne, infatti, il collegamento tra obbligo di vaccinazione e un documento che quella vaccinazione incorpora, attestandola, in quanto *condicio sine qua non* per l'esercizio di taluni diritti costituzionalmente garantiti. In altri termini, non è qui in discussione il fatto che il legislatore, dati alcuni presupposti, possa stabilire un obbligo di vaccinazione o di sottoposizione ad altri trattamenti sanitari come il tampone PCR, almeno stando al dettato della costituzione repubblicana: come abbiamo visto nel ricorso la disciplina eurounitaria e, in particolare, gli artt. 3 e 21 della CDFUE vietano *tout court* un obbligo di trattamento sanitario e la discriminazione fondata sulla sottoposizione o meno a un siffatto obbligo, sicché gli spazi di intervento legislativo che esistono nel solo ordinamento italiano, considerato isolatamente, sono esclusi dagli obblighi concernenti la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

La questione dei limiti da riconoscere all'atto della previsione di un trattamento sanitario obbligatorio non è nuova nell'ordinamento e si è posta, ad esempio, in occasione dell'adozione del decreto-legge 73/2017 concernente le vaccinazioni obbligatorie per i minori. All'epoca il legislatore, constatata la prevalenza del diritto allo studio rispetto all'interesse di salute pubblica alla vaccinazione di una platea sufficientemente ampia di minori, individuò l'avvenuta

vaccinazione quale condizione per l'accesso alle sole scuole dell'infanzia, non ponendo alcuna limitazione per i gradi di istruzione successivi. Infatti, il diritto all'istruzione scolastica, garantito dall'art. 34 cost. non fu ritenuto limitabile, pur a fronte dell'interesse pubblico alla vaccinazione, tant'è che la conseguenza della mancata vaccinazione, lungi dall'incidere sui diritti fondamentali dei minori e delle loro famiglie, si è limitata alla segnalazione alla ASL di competenza e ad una mera sanzione amministrativa pecuniaria *una tantum*. Il che ripercorre esattamente il ragionamento seguito dalla CEDU nella **sentenza V*avricka e altri c. Repubblica Ceca* dell'8 aprile 2021** dove la Corte ritenne l'obbligo di vaccinazione compatibile con una società democratica proprio in ragione non solo dell'esistenza di un **diritto all'obiezione di coscienza fondato anche su ragioni laiche** (v. punti 93 e ss. della sentenza) ma soprattutto della modesta incidenza di una **semplice sanzione pecuniaria** sul diritto alla non ingerenza nella vita privata delle persone ai sensi dell'art. 8 della Convenzione.

Il punto, dunque, che controparte non coglie, è la lesione dei diritti fondamentali connessa all'obbligo di vaccinazione. L'incisione nel diritto a non essere discriminati e nel diritto a lavoro, allo scopo di coartare l'autodeterminazione sanitaria individuale, è la questione qui posta, questione che esula sia dalle *quaestiones facti* relative alla sicurezza ed efficacia dei vaccini Covid-19 sia dalla questione giuridica concernente l'obbligo di vaccinazione. Come illustrato chiaramente da Corte cost. 5/2018 il legislatore nel perseguire fini politici sanitari ha a disposizione vari strumenti che possono giungere sino all'obbligatorietà del vaccino, ma che non consentono, nell'interesse della politica vaccinale, l'annullamento di diritti fondamentali il cui predicato di inviolabilità significa proprio che non possono cedere di fronte ad altri, pur rilevanti interessi, la cui tutela dovrà essere ricercata mediante sistemi che siano rispettosi dell'impianto dei diritti fondamentali.

Controparte sostiene la piena legittimità, ai sensi dell'art. 32 cost., delle misure adottate dal governo aventi lo scopo di indurre, con la persuasione, la raccomandazione e in taluni casi con l'obbligo, quante più persone all'inoculazione con il vaccino contro la malattia Covid-19, misura di salute pubblica giustificata nell'interesse della collettività in considerazione della necessità di proteggere tutti i cittadini dalla pandemia da SARS-CoV-2. Ribadiamo: il punto in discussione non è quello relativo alla legittimità delle misure, ma quello concernente l'abnormità delle sanzioni.

In particolare, sostiene controparte, una cosiddetta "opzione zero", che si assume suggerita dai ricorrenti, non sarebbe appartenuta al novero delle possibilità, giacché vi osterebbe il principio

di precauzione. Non facendo nulla, in altri termini, il legislatore e il governo, avrebbero peggiorato la situazione favorendo la diffusione del virus. In quest'ottica il trascurabile numero di effetti avversi sarebbe, in buona sostanza, un costo accettabile (*parce sepultis*, verrebbe da aggiungere) visto che in mancanza dell'obbligo di vaccinazione molte più persone sarebbero comunque morte a causa della malattia. Sebbene questo ragionamento sia stato seguito dalle recenti sentenze nn. 14 e 15 del 2023 della Corte costituzionale, si tratta evidentemente di un argomento fallace, proprio alla luce, peraltro, del richiamato precedente della sentenza n. 5/2018 della Consulta che stabiliva principio del tutto diversi.

Il ricorso introduttivo non suggerisce alcuna "opzione zero", anche perché simili considerazioni sarebbero, oltre che inutili, evidentemente invasive dell'autonomia e indipendenza degli organi di governo cui competono le scelte politiche. Il governo aveva il potere di decidere se, come e con quali strumenti contrastare la pandemia da Covid-19, compresa la previsione, ricorrendone i presupposti, di trattamenti sanitari obbligatori, almeno sino a che la valutazione delle norme si limita al solo piano costituzionale e di diritto interno. Oggetto delle contestazioni dei ricorrenti è l'impianto sanzionatorio dell'obbligo, lesivo dei diritti fondamentali al lavoro, alla non discriminazione e all'autodeterminazione sanitaria.

Controparte confonde, inoltre, piani che non sono sovrapponibili e che non possono influenzarsi l'un l'altro e cioè quello giuridico e quello epidemiologico e farmacologico. È noto, infatti, che molti farmaci, sovente anche semplici medicinali "da banco", causano effetti avversi gravi e talvolta letali. Ciò non fa sì che detti farmaci vengano ritirati o proibiti poiché nel complesso l'opportunità di potersi avvalere di codesti trattamenti determina un beneficio che controbilancia i pochi casi di effetti avversi gravi ed anche letali. Volendo descrivere in termini crudi il fenomeno si potrebbe osservare che coloro che muoiono a causa dei farmaci in questione "pagano un prezzo", per così dire, nell'interesse di tutti gli altri.

Stesso ragionamento vale per i trattamenti diagnostici. È noto, ad esempio, che le lastre sono connesse al rischio di sviluppare il cancro. Tuttavia, l'utilità delle lastre a scopo diagnostico fa sì che continuino ad essere utilizzate pur conoscendo il rischio per i radiologi ed i pazienti.

Vi è, però, un punto fondamentale. **La generalità dei farmaci e trattamenti diagnostici vengono assunti ed accettati <u>volontariamente</u> dai pazienti, assistiti dai loro medici nell'ambito della cosiddetta alleanza terapeutica caratterizzata dal principio del consenso informato (legge 219/2017). L'accettazione del rischio è volontaria e consapevole ed è il frutto di una scelta libera e individuale.** Non così per i trattamenti obbligatori, tanto più se

questi sono assistiti non dalla blanda previsione di una sanzione amministrativa, ma dalla minaccia, in caso di mancata inoculazione, della conseguenza di subire una discriminazione, anche sociale e relazionale, e di perdere il diritto di svolgere il proprio lavoro condannando i renitenti all'indigenza.

Questa è la ragione per cui i trattamenti sanitari obbligatori – ed in particolare i vaccini – sono assistiti da garanzie ben più intense di quelle che riguardano tutti gli altri farmaci volontariamente assunti. Giova sottolineare, infatti, che mentre il farmaco è destinato alle persone malate e che la decisione se assumerlo valuta i danni e i rischi della malattia, la possibile guarigione e gli effetti avversi del medicinale, nel caso del vaccino si tratta di un farmaco immunizzante destinato a persone sane che dovrebbero essere difese non da un morbo in atto, ma dal rischio di contrarlo.

In particolare, **la macabra contabilità del "rischio accettabile", proposta da controparte e dalle stesse sentenze nn. 14 e 15/2023 della Consulta, non può avere diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. Ad avviso di controparte coloro che moriranno a causa dei vaccini o che subiranno effetti avversi gravi e talvolta permanenti non dovranno dolersi della mala sorte anzitutto perché loro o i loro eredi avranno diritto ad un indennizzo (che arriva sino a circa 75mila euro in caso di morte) ed in secondo luogo perché saranno pochi in relazione alla maggioranza della popolazione che non subirà effetti avversi discendenti dai vaccini. Si tratta di un ragionamento la cui brutalità e disumanità è talmente evidente da non richiedere molti commenti.**

Ciò che appare evidente dalla lettura delle avverse considerazioni è che l'art. 32 cost. è stato letto solo a metà giacché l'avvocatura si è limitata a registrare la possibilità costituzionale degli obblighi di trattamento sanitario purché connessi alla salute come interesse della collettività. I nostri contraddittori dimenticano, però, che **l'art. 32 cost., oltre a stabilire una riserva di legge per i trattamenti sanitari obbligatori, pone altresì il limite del rispetto della persona umana.**

Il rispetto della persona umana non può dirsi garantito da una disciplina che assicura l'obbedienza ad un obbligo vaccinale e/o diagnostico – indipendentemente dalla sua efficacia e sicurezza – mediante la discriminazione dei renitenti, la loro esclusione dal lavoro e dallo studio nonché dallo svolgimento di normali e lecite attività come utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, frequentare locali pubblici, accedere ad uffici e banche e simili limitazioni adottate dal governo. **La limitazione prevista dall'art. 32 cost. si riferisce evidentemente ai diritti**

fondamentali della persona il cui rispetto deve essere sempre e comunque garantito da una normativa che pur decida di imporre un trattamento sanitario. Il legislatore, in altri termini, deve scegliere degli strumenti sanzionatori che siano rispettosi di uno statuto minimo della persona umana garantito dal nostro ordinamento e dalle società democratiche e che è composto delle fondamentali libertà inviolabili che troviamo negli artt. 2, 3, 4, 13-22, 24, 34, 35, 36 e 111 cost., che non a caso coincidono con i diritti fondamentali garantiti e riconosciuti dai principali testi internazionali a ciò dedicati e che sono riconducibili all'idea di fondo che agli esseri umani competono e sono riconosciuti dei diritti intangibili, precedenti la stessa formazione degli stati e dagli stessi non concessi, ma riconosciuti come caratteristica originaria della condizione giuridica della persona umana, come condizione minima che non è consentito trasgredire per alcun motivo se non con garanzie precise e stringenti come quelle della dottrina dell'*habeas corpus* consacrate nell'art. 13 cost.. A tanto fa riferimento l'ultimo inciso dell'art. 32 cost. che chiarisce il limite dell'intervento statale con riferimento alla previsione di trattamenti sanitari obbligatori.

Alla luce di queste considerazioni, il richiamo a Corte cost. 5/2018 appare del tutto inconferente poiché l'obbligo preso in considerazione da quella sentenza era quello del decreto-legge 73/2017 e non l'impianto sanzionatorio previsto dalla normativa in materia di certificato verde Covid-19.

4. Le sentenze nn. 14 e 15/2023 della Corte costituzionale

Meritano un commento le recenti sentenze della Consulta, intervenute su alcuni aspetti degli obblighi stabiliti dal decreto-legge 44/2021 che saranno richiamate da controparte al fine di "dimostrare" la conformità alla carta costituzionale della disciplina concernente l'esclusione dal diritto allo studio ed al lavoro di coloro che non siano portatori del cosiddetto *green pass*.

Giova premettere che si tratta di sentenze di rigetto prive di ogni e qualsiasi efficacia se non nei processi *a quo*, limitatamente al grado di giudizio, e che anche le medesime questioni di costituzionalità sono nuovamente sollevabili da parte di qualsiasi giudice.

La Corte costituzionale non ha alcuna funzione di nomofilachia per cui gli argomenti esposti in sede di rigetto di una questione di legittimità costituzionale non hanno valore di precedente.

Ciò premesso, il ragionamento della Consulta nelle sentenze in questione è monco perché non si pronuncia sul vero e proprio convitato di pietra di tutte le discussioni che si sono avute nelle controversie in materia di obbligo vaccinale e cioè le disposizioni dell'art. 3 CDFUE e la Convenzione di Oviedo. Come l'obbligo possa conciliarsi con il principio di libertà di cura e di

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

autodeterminazione sanitaria previsto dai testi internazionali citati è questione che la Consulta ha evitato, sebbene fosse stata messa in evidenza almeno dall'intervento *amicus curiae*, depositato dallo scrivente difensore. Questione evitata, varrà soggiungere, perché non c'è una sola plausibile spiegazione per giustificare l'obbligo alla luce dei principi esattamente contrari che emergono dalle norme della CDFUE e della Convenzione di Oviedo.

Sulle sentenze della Consulta produciamo l'ampio commento della Dr.ssa Alessandra Chiavegatti, magistrato di Cassazione, edito su Studio Cataldi (https://www.studiocataldi.it/articoli/45603-obbligo-vaccini-covid-la-consulta-ha-tradito-lo-spirito-dei-padri-costituenti.asp) dal titolo *"Le sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15_2023 e la realtà sovranazionale in cui si collocano"* (**doc. 55**). L'autrice mette in evidenza, tra le varie perplessità che hanno suscitato le sentenze in commento, l'evidente insufficienza dell'approccio tenuto dalla Corte rispetto alle questioni di fatto che caratterizzavano i giudizi di costituzionalità. Infatti, con riferimento al dubbio concernente l'efficacia e la sicurezza dei vaccini, la Corte ritenne di potere e dover fare riferimento solo agli enti ufficiali (AIFA, ISS, CTS) incaricati dal governo di gestire la campagna vaccinale. La Chiavegatti sottolinea nell'articolo citato non solo l'evidente mancanza di imparzialità e di terzietà della Corte stessa (uno dei suoi componenti, il Prof. D'Alberti, era il consulente del governo che gli obblighi impose, autore o coautore della disciplina esaminata dal giudice delle legge) ma anche l'inaffidabilità a certificare la bontà del trattamento da parte di organismi che sono stati pienamente coinvolti nell'operazione di inoculazione di massa e interessati per tale ragione ad evitare ogni dubbio. Dubbio, varrà soggiungere, che potrebbe comportare per le persone fisiche a capo dei vari organismi "indipendenti" gravissime responsabilità penali.

A tale proposito produciamo una rassegna stampa del quotidiano "La Verità" (**doc. 56-65**), quello che con maggiore impegno si è dedicato alle ricerche concernenti la gestione della campagna vaccinale Covid-19 insieme alla trasmissione televisiva "Fuori dal coro". Ne emerge un quadro sconcertante in merito al quale chiediamo che il Tribunale valuti l'opportunità di **trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica in considerazione dei reati che appaiono evidenti già dalle semplici notizie giornalistiche**.

Da quanto pubblicato è agevole concludere:

- che **gli organismi "scientifici" hanno volutamente tenuto nascosti i gravi effetti avversi dei vaccini**,

- che **le decisioni erano accentrate nelle mani del solo Ministro della Salute Roberto Speranza** il cui staff escludeva dalle riunioni e dalla decisioni il viceministro "tecnico" Sileri,
- che **i vertici di AIFA hanno soppresso notizie fondamentali concernenti la sicurezza dei vaccini allo scopo di tenerle nascoste al pubblico**,
- che **i vaccini stanno causando moltissimi effetti gravissimi e anche letali** sui quali non vi è un adeguato livello di pubblica discussione,
- che **l'ISS ignorava l'esistenza del piano pandemico del 2006**,
- che **numerosi tra i cosiddetti "esperti" sono stati sovvenzionati finanziariamente dalle stesse case produttrici dei vaccini**,
- che **gli accordi per l'acquisto di questi ultimi venivano definiti "contratti capestro per analfabeti" dal direttore dell'AIFA**,
- che **le statistiche sui decessi e gli effetti avversi erano falsate dall'esclusione di tutte le segnalazioni riferite a eventi successivi a 14 giorni dall'inoculazione** mentre sono ancora in corso gli studi sugli effetti a medio e lungo termine dei prodotti in questione,
- che **le segnalazioni di eventi avversi venivano soppresse e tenute nascoste**.

Pertanto, i ragionamenti in fatto, svolti dalla Consulta circa la presunta efficacia e sicurezza dei vaccini prestano il fianco a critiche di principio che purtroppo confermano le tesi ripetutamente esposte da coloro che sono stati ingiustamente e sommariamente etichettati come "no-vax" mentre si trattava semplicemente di commentatori attenti che mettevano in guardia dai molti punti oscuri che circondano i vaccini contro la malattia Covid-19.

Peraltro, in disparte quanto sta emergendo in ambito giornalistico, il sistema di farmacovigilanza passiva gestito da AIFA desta notevoli dubbi. Anzitutto, infatti, AIFA ha deciso di limitare gli eventi avversi registrati e ritenuti rilevanti a quelli manifestatisi entro 14 giorni dall'inoculazione. Si veda in proposito il rapporto annuale 2020-2021 (**doc. 66**) dove a pag. 25 si legge:

*"I database di farmacovigilanza non sono dei registri clinici di raccolta di **tutti** gli eventi fatali che si verificano nella popolazione vaccinata ma raccolgono solo eventi temporalmente correlati alla somministrazione di un vaccino o di un farmaco, a seguito di un ragionevole sospetto da parte del segnalatore (operatore sanitario o no). **Non si possono considerare come eventi "osservati" quei casi fatali che si verificano oltre un certo tempo dalla vaccinazione, da valutarsi in base alle caratteristiche del vaccino stesso. Pertanto questa indagine O/A non considera la causalità con la vaccinazione e analizza tutti i decessi segnalati in RNF in cui***

***l'evento si è verificato nel periodo monitorato (2 settimane dalla vaccinazione)**."*

In secondo luogo, la farmacovigilanza passiva sottostima gli eventi avversi il cui numero reale è più di cento volte quello che risulta dai rapporti di farmacovigilanza passiva (**doc. 91**).

Insomma, la tesi sostenuta dalla Consulta, secondo cui i vaccini sarebbero, sicuri ed efficaci, appare errata in fatto, anche alla luce della ormai amplissima letteratura in materia di inefficacia dei vaccini in questione e di effetti avversi di cui produciamo un piccolo estratto (**doc. 67-78**).

Un dato su tutti appare talmente evidente da far apparire definitivamente acclarato che i vaccini stanno causando effetti avversi gravi, sovente letali, e non trascurabili: è stato registrato, a decorrere dall'inizio della campagna vaccinale, un aumento del 1.700% (millesettecento per cento!) delle morti improvvise degli atleti legati soprattutto ad eventi cardiovascolari. Non è e non può essere un caso e l'unico fattore differenziale è quello legato all'avvio delle inoculazioni (**doc. 79**).

Ora, a prescindere da questi rilievi assorbenti, la Consulta ha sostanzialmente approvato un ragionamento che è del tutto alieno non solo alla costituzione, ma anche alla sua stessa giurisprudenza precedente, pur erroneamente richiamata. Infatti, **la tradizionale impostazione del giudice delle leggi è stata quella di ritenere ammissibile la previsione di un obbligo di vaccinazione laddove gli effetti avversi si limitassero a quelli normali di ogni trattamento sanitario e, pertanto, fossero <u>normali e tollerabili</u>.** Con l'ulteriore precisazione che laddove i vaccini, nonostante la previsione di effetti avversi blandi, ne determinassero nondimeno di gravi, la legge dovesse prevedere un indennizzo per le vittime della vaccinazione. Le recenti sentenze hanno completamente **sovvertito i principi fin qui seguiti (cfr. sentt. 307/1990, 258/1994, 118/1996 e 5/2018) dalla Consulta** giacché hanno ritenuto ammissibile l'imposizione di un obbligo sanitario purché vi fosse la previsione di un indennizzo ed anche in caso di morte delle persone che vi si sottopongono a condizione che la valutazione statistica sia favorevole (scarsità degli effetti avversi a fronte di un beneficio generalizzato derivante dal trattamento obbligatorio). In altri termini, **secondo i recenti arresti della Consulta, il sacrificio individuale e finanche la morte del singolo sono ammissibili e leciti se la prognosi statistica è favorevole per gli altri**. Il richiamo alla precedente giurisprudenza, che pure fa da filo conduttore ai recenti pronunciamenti della Corte è fallace giacché la Consulta o non ha compreso la precedente giurisprudenza (il che appare improbabile) oppure ha consapevolmente scelto di distorcerne il significato a tutela degli interessi legati alla campagna vaccinale Covid-19. **La sentenza 118/1996, più volte richiamata aveva chiaramente stabilito che *"nessuno***

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri". L'evento avverso che dà origine al diritto all'indennizzo deve, quindi, appartenere al fortuito o all'imprevedibile: non è possibile obbligare ad una vaccinazione i cui eventi avversi gravi e letali sono previsti dalle stesse case produttrici nonché constatati da un'ampia letteratura scientifica.

Occorre separare le questioni legate alla costituzionalità di un obbligo vaccinale da quelle connesse all'autorizzazione all'immissione in commercio del medesimo trattamento. Si tratta di piani nettamente distinti e non sovrapponibili. Infatti, nulla osta a che un trattamento sanitario venga autorizzato, pur se in presenza di effetti avversi e talvolta anche letali. Solo in questo ambito la valutazione statistica riguardante la rarità degli eventi assume rilievo decisivo poiché è connessa alla decisione di assumere un farmaco che è sempre consapevole e volontaria. Il legislatore, tuttavia, non può imporre un simile trattamento lasciandosi trascinare nella macabra contabilità dei morti "accettabili" sostenuta dalla Corte costituzionale con le sentenze 14 e 15/2023.

I principi propugnati dalla Consulta violano proprio il rispetto della persona umana che non è compatibile con la previsione cosciente e consapevole di un certo numero di danneggiati in modo irreversibile e di morti purché questi siano pochi rispetto alla popolazione generale inoculata. Tanto più, giova soggiungere, se l'obbligo di inoculazione è assistito non dalle normali sanzioni previste (multa) ma dall'esclusione dei renitenti al trattamento dal diritto allo studio e al lavoro e dalla previsione della loro indigenza.

Non è un caso se le sentenze della Consulta hanno incontrato forti critiche da parte di vari provvedimenti di merito che hanno superato la questione di costituzionalità disapplicando le norme del decreto-legge 44/2021 perché contrastante con il diritto eurounitario e in particolare con la CDFUE (**doc. 80, ordinanza del Tribunale di Firenze del 27 marzo 2023**) oppure hanno dato alle norme un'interpretazione costituzionalmente orientata e fortemente critica delle sentenze 14 e 15/2023 della Consulta (**doc. 81, sentenza del Tribunale Militare di Napoli del 10 marzo 2023**).

Altro tema al quale la Corte costituzionale he deciso di non dedicarsi è quello concernente la non coincidenza tra il vaccino previsto dalle norme che ne impongono l'obbligo (decreti-legge 44/2021 e 52/2021) e quello effettivamente messo in commercio. Si tratta di una questione di non trascurabile rilevanza. Infatti, le norme di legge prevedono l'obbligo di inoculazione per un vaccino che abbia il fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2. Di contro, i

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

bugiardini (cfr. ns. **doc. 4, 7, 10, 13 e 16**) dimostrano che **i trattamenti in questione hanno la finalità di prevenire la malattia e non il contagio, come è ampiamente ammesso anche dall'avversa comparsa di risposta dove si illustrano dati statistici dai quali emerge che il vaccino si limita a ridurre la malattia grave o le ospedalizzazioni ma che non incide minimamente sulla trasmissione del virus**. Tanto è ormai di dominio pubblico. Infatti, nel corso dell'audizione della Signora Janine Small, vicedirettrice di Pfizer, presso il Parlamento Europeo, ella ammise candidamente, rispondendo a una specifica domanda del parlamentare Rob Roos, che il vaccino non è mai stato nemmeno testato in relazione alla capacità di fermare la trasmissione del virus (**doc. 82**). L'obbligo imposto scaturisce dunque, nella migliore delle ipotesi, da un equivoco sulla natura e l'efficacia farmacologica immunizzante dei vaccini.

D'altro canto, anche gli studi dell'ISS sulla presunta efficacia del vaccino e sulla altrettanto presunta maggiore incidenza di casi di Covid-19, anche gravi, e di reinfezioni nei non vaccinati, sono affetti da gravi errori di valutazione, a cominciare dalla circostanza che si considerano "non vaccinati" anche coloro che abbiano ricevuto una sola dose o non abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Produciamo uno studio del matematico dell'Università di Perugia, Prof. Mamone Capria, contenente un'analisi e una critica del rapporto di ISS (**doc. 83**) nonché recenti notizie provenienti da Eurostat (**doc. 84 e 85**) dalle quali emerge un preoccupante aumento della mortalità in eccesso che vale a smentire le considerazioni svolte in proposito dalla memoria dell'avvocatura.

Produciamo, inoltre, un metastudio (**doc. 78**) che raccoglie mille studi pubblicati su riviste scientifiche autorevoli e *"peer reviewed"* dedicati agli eventi avversi derivanti dai vaccini Covid-19. D'altro canto, è la stessa Pfizer a indicare, in un documento riservato e poi giunto all'attenzione dell'opinione pubblica nell'ambito di un procedimento di accessi civico (FOIA) negli Stati Uniti, l'esistenza di moltissimi gravi effetti avversi (**doc. 67**)

5. Illegittimità dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa citata dall'Avvocatura dello Stato

I principi che sono stati elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sulla questione dell'obbligo vaccinale e sull'esclusione dei non inoculati dal lavoro (autonomo o subordinato) sono manifestamente contrari alla giurisprudenza costituzionale precedente alle recenti sentenze e comunque allo spirito e alla lettera della costituzione. Ad esempio, l'idea sostenuta da TAR Lazio ord. 269/2022 che vorrebbe la libertà di autodeterminazione sanitaria limitata dal dovere di non danneggiare gli altri è un principio escluso dalla Costituzione che non

ammette l'idea del sacrificio individuale nell'interesse della comunità, a meno che il sacrificio non sia trascurabile, cioè limitato ai ricordati effetti avversi "normali e tollerabili". La giurisprudenza in questione si basa, oltre tutto, su una petizione di principio falsa, cioè sulla tesi che i vaccini impedirebbero il contagio sia della persona inoculata, sia degli altri. È emerso, invece, che i vaccini non proteggono né i vaccinati, molti dei quali sono tornati ad infettarsi né gli altri che possono essere infettati dai vaccinati stessi. Pertanto, la difesa della comunità non è nemmeno il risultato delle vaccinazioni di cui trattasi. Si trattava di una speranza espressa al momento dell'avvio della campagna vaccinale, delusa nei fatti a causa dell'inefficacia dei trattamenti in questione, i quali al più possono avere una modesta incidenza sulla limitazione dei casi più gravi. È recentemente emerso, peraltro, che le ospedalizzazioni e i casi gravi avrebbero potuto essere impedite semplicemente con la somministrazione precoce di trattamenti antinfiammatori (aspirina, ibuprofene) che all'inizio della pandemia venivano fortemente sconsigliati a favore di un protocollo medico di inazione limitato alla cura del solo sintomo febbrile mediante la somministrazione del paracetamolo, protocollo, è appena il caso di rilevarlo, che è il principale responsabile della morte di decine di migliaia di persone che semplicemente sono decedute perché non curate in modo tempestivo ed efficace (**doc. 86, 87**). Errata, ancora, è la tesi sostenuta in numerose pronunce dal Consiglio di Stato circa la natura di bene supremo della salute pubblica. La salute pubblica, secondo la costituzione, non è un bene supremo ma un interesse necessariamente recessivo rispetto ai diritti fondamentali inviolabili. Ammesso che si volesse riconoscere alla salute collettiva la natura di diritto fondamentale, questa sarebbe comunque oggetto di necessario bilanciamento con altri diritti vista l'impossibilità, più volte affermata dalla Consulta, di trasformare un solo diritto in "tiranno" tale da annullare tutti gli altri. In altri e più semplici termini, il legislatore rispettoso della costituzione deve trovare la via per tutelare la salute pubblica senza annullare altri diritti di rango superiore o almeno paritetico come il diritto alla libertà personale, al lavoro, alla non discriminazione, allo studio. D'altro canto è lo stesso concetto di bilanciamento che esige un'azione legislativa rispettosa di entrambi i diritti o interessi che ne sono oggetto. Un "bilanciamento" che esiga il totale sacrificio di un diritto a vantaggio di un altro evidentemente non è tale.

6. **Sulla presunta assenza di rilevanti rischi per la salute legati alla somministrazione dei vaccini**

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

I rilevanti rischi della salute risultano *per tabulas* e basta leggere a proposito, oltre ai documenti qui prodotti e sopra illustrati nel capitolo dedicato alle recenti sentenze della Consulta, la relazione di farmacovigilanza di AIFA che abbiamo prodotto (**doc. 35**). Rispetto all'obbligo la regolarità della procedura di autorizzazione da parte di EMA è del tutto irrilevante. I farmaci vengono normalmente autorizzati anche laddove in alcuni casi questi comportino effetti avversi anche gravi e letali. La differenza rispetto alla situazione creatasi in Italia è che i farmaci autorizzati da EMA e da AIFA non sono obbligatori. Pertanto, le articolate osservazioni sulla procedura di autorizzazione condizionata e sulla sua particolare attenzione alla sicurezza dei farmaci in questione non apporta alcun argomento in favore dell'obbligatorietà dei vaccini e del *green pass*. Solo se EMA avesse definitivamente accertato che questi non hanno alcun effetto avverso se non quelli normali e tollerabili potrebbe utilizzarsi l'autorizzazione come argomento a favore dell'obbligatorietà. Vi è, invece, la prova documentale e liquida che i vaccini contro la malattia Covid-19 sono ancora oggetto di verifica e valutazione quanto alla loro efficacia e sicurezza (cfr. **doc. 47-51**). Allo stato non è stato definitivamente accertato se i trattamenti improvvidamente resi obbligatori siano davvero efficaci – e lo stato attuale delle verifiche farebbe propendere per una risposta negativa – e soprattutto sicuri. Dalle relazioni di farmacovigilanza parrebbe che i trattamenti siano nella maggior parte dei casi innocui ma che in alcuni casi – il cui numero è ancora da stabilire – siano molto pericolosi. Altro elemento recentemente emerso nella letteratura scientifica è che la vaccinazione dei soggetti già contagiati è scelta molto rischiosa e legata a possibili effetti gravissimi, come è dimostrato dal ben noto caso Paternò di cui tutta la stampa ha riferito diffusamente. Il Paternò fu improvvidamente vaccinato sebbene fosse stato già contagiato – a sua insaputa – dal virus SARS-Cov-2 in forma asintomatica. Ciò ha scatenato una reazione avversa a livello immunologico che ne ha causato la morte. Quanto emerge dal caso Paternò (**doc. 88**) e dalla letteratura scientifica che si sta accumulando è che cautela e prudenza avrebbero suggerito di verificare la presenza di anticorpi contro il virus SARS-CoV-2 prima di procedere alle inoculazioni. È noto, invece, che la spinta per una campagna vaccinale rapida ha fatto sì che queste verifiche siano state sconsigliate (**doc. 89**) con possibili gravi danni in un numero di casi ancora da accertare.

I toni alquanto trionfalistici del rapporto ISS sulla presunta efficacia della campagna vaccinale ancora una volta sono del tutto irrilevanti in questa sede. Ammesso che l'ISS abbia ragione (ma i fatti recenti sembrano decisamente smentire l'ottimismo delle prime fasi della campagna

vaccinale) resta il fatto che gli effetti avversi e le morti che si sono registrate impediscono di rendere obbligatorio il trattamento in questione, anche se fosse efficacissimo, anche se fosse generalmente molto sicuro e ben tollerato. E ciò perché il limite dell'invasione dell'autodeterminazione sanitaria è che gli effetti avversi non ci devono essere, salvo quelli normali, tollerabili e transitori.

7. Sulla natura sperimentale dei vaccini

Controparte ha dedicato larga parte della sua risposta alla confutazione della tesi secondo cui i vaccini Covid-19 non sarebbero sperimentali perché autorizzati da EMA e da AIFA.

Le considerazioni dell'Avvocatura sono errate.

Premesso che tutti i farmaci devono essere autorizzati e che non esiste un farmaco esente dalla vigilanza delle autorità di controllo in materia farmacologica, va chiarito che **il termine "sperimentale" è da intendersi come riferito ad un farmaco soggetto a monitoraggio addizionale**. La motivazione del monitoraggio addizionale è chiaramente enunciata nelle determine AIFA di autorizzazione all'immissione in commercio (**doc. 47-51**): **ciò che è oggetto di ulteriore verifica è la questione se i vaccini sono sicuri ed efficaci**. Sul punto le case farmaceutiche devono presentare dei rapporti di studi, alcuni già effettuati, altri da depositare tra il corrente anno e la fine del 2024. Pertanto, i vaccini Covid sono sperimentali perché non si conosce allo stato il risultato degli studi sulla loro sicurezza per la salute umana e sulla loro efficacia per la prevenzione della malattia (non del contagio perché non sono stati elaborati e studiati a tal fine).

L'osservazione che i vaccini beneficiano di un'autorizzazione condizionata di EMA e di AIFA è tanto ovvia quanto superflua. Le autorizzazioni in questione null'altro testimoniano se non il fatto che l'esame preliminare si era concluso nel senso di un rapporto costi/benefici positivo. Rapporto che non è nemmeno lontanamente sufficiente per giustificare un trattamento sanitario obbligatorio il quale richiede una assoluta e certa sicurezza per la salute umana nonché la prova definitiva della sua efficacia per la prevenzione della malattia. In difetto di questi requisiti, infatti, il trattamento obbligatorio è fuori dai limiti di cui all'art. 32 cost.

Pertanto, l'avvenuta autorizzazione dei vaccini – circostanza talmente ovvia da non dover essere nemmeno sottolineata – non adduce alcun utile elemento di valutazione per la decisione del presente giudizio.

8. Sulla dose di richiamo

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

La lunga trattazione dedicata dalla comparsa di risposta alla c.d. "dose *booster*", meglio definita con il termine italiano "richiamo" che si legge anche nei foglietti illustrativi, è del tutto superflua ai fini della decisione della presente controversia.

Anche se i richiami, così come le restanti dosi, fossero altamente efficaci per prevenire la malattia, specie nelle sue forme più gravi connesse al ricovero in terapia intensiva, non è questo il tema del presente giudizio che riguarda, invece, la questione se sia possibile negare il diritto di autodeterminazione sanitaria dei lavoratori e studenti e se il rifiuto a sottoporsi ad una inoculazione obbligatoria possa essere sanzionata con l'esclusione dal posto di lavoro e il divieto di studiare e/o di svolgere un'attività professionale.

9. Sulla violazione delle norme eurounitarie e internazionali

Come abbiamo messo in evidenza nel ricorso la materia della salute in generale e quella vaccinale in particolare costituisce parte integrante e sostanziale del diritto dell'Unione Europea, come è dimostrato anche dalla procedura centralizzata di valutazione e autorizzazione dei trattamenti sanitari da parte di EMA e dall'acquisto a livello comunitario dei vaccini contro la malattia Covid-19 nonché dall'introduzione del certificato verde Covid-19 come istituto del diritto eurounitario. Affermare, dunque, che la materia vaccinale o, a maggior ragione, il certificato verde Covid-19 che è un istituto del diritto eurounitario, non abbiano natura di attuazione nel nostro ordinamento del diritto dell'Unione Europea è un errore grossolano ed evidente. Per tale ragione la Carta di Nizza si applica direttamente quando si tratti di certificato verde Covid-19 ed il legislatore italiano è obbligato ad adeguarsi al diritto eurounitario. Peraltro, in materia di certificato verde Covid-19 il Regolamento 953/2021 ha espressamente richiamato la Carta di Nizza e rammentato a tutti gli stati membri la necessità del suo rispetto. Richiamiamo sul punto quanto ampiamente esposto nel ricorso introduttivo. Le nostre argomentazioni in proposito non sono state oggetto di specifica e circostanziata contestazione da parte dell'Avvocatura e ciò per l'evidente ragione che non vi sono argomenti per escludere la salute e le vaccinazioni dal campo di applicazione del diritto europeo.

Ugualmente infondate sono le osservazioni concernenti le altre fonti del diritto internazionale che vietano i trattamenti sanitari sperimentali e obbligatori. In particolare, la Convenzione di Oviedo vieta espressamente l'obbligo di sottoporsi ad un trattamento sanitario e/o diagnostico se non in base ad una scelta libera e informata. Negare che sia così non serve a togliere efficacia alla Convenzione che il legislatore italiano ha manifestamente e platealmente violato.

Si è detto ampiamente della sentenza Vavricka della CEDU che, oltre ad aver ricordato che nella Repubblica Ceca vi era un diritto all'obiezione di coscienza laica vaccinale, ha ritenuto l'obbligo compatibile con la Convenzione solo perché questo era sanzionato con una multa di ridotto importo, applicata *una tantum* e quindi non in grado di incidere sui diritti fondamentali. Le sanzioni previste dalle norme che hanno reso obbligatorio il c.d. "green pass" sono gravissime e coincidono, oltre che con l'esclusione dal mondo del lavoro, anche con il divieto di svolgere fondamentali attività lecite oggetto di diritti fondamentali inviolabili della persona umana.

Da ultimo è appena il caso di rilevare che i parametri stabiliti dalle sentenze C. di giust. Ue, sent. 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, *Francovich* sono pienamente sussistenti nel caso in esame. I diritti violati (libertà personale, lavoro, studio, autodeterminazione sanitaria) sono direttamente applicabili e attribuiti come diritti soggettivi individuali. La violazione è grave e manifesta giacché la Repubblica Italiana ha ritenuto di escludere dalla vita sociale e dal lavoro chiunque non abbia accettato un trattamento sanitario ancora in fase sperimentale o un accertamento diagnostico.

Da ultimo vale richiamare la sentenza C-43/1975 *Defrenne* (**doc. 90**) in materia di discriminazione per illustrare l'obbligo per il giudice nazionale di tutelare i cittadini per ogni ipotesi di discriminazione applicando direttamente le norme eurounitarie e disapplicando quelle nazionali in contrasto. Anche a costo delle più ardite acrobazie giuridiche non si potrà davvero negare che la disciplina del *green pass* costituisce una manifesta ed evidente discriminazione di tutti coloro che non si siano voluti sottoporre ai tamponi PCR o alle vaccinazioni. Discriminazione che nessuna considerazione di salute pubblica è in grado di far ritenere superata.

..*.*

Il presente giudizio ha per oggetto la difesa di diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dalla costituzione e dal diritto eurounitario e internazionale e il loro risarcimento. Negare la difesa richiesta continuerà ad allontanare il nostro paese dal novero degli stati di diritto e delle democrazie liberali. Confidiamo che il Tribunale in epigrafe voglia seguire le aperture notevoli che vi sono state nella giurisprudenza di merito e far prevalere, come è doveroso, i diritti dei singoli su presunti interessi collettivi.

Si producono i documenti indicati nella narrativa, seguendo la numerazione del fascicolo di parte.

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
Avv. Alessandro Fusillo
Viale delle Milizie, 22 – 00192 ROMA
Tel. 06/3243832 Fax 06/87459135
alessandro.fusillo@pec.it

Roma, li 3 marzo 2023

Avv. Alessandro Fusillo